

DIREZIONE GENERALE

Direzione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico

Servizio Amministrazione e Gestione Finanziaria-Imposta di

Soggiorno

n. ord. 76

2013 03405/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 SETTEMBRE 2013

(proposta dalla G.C. 23 luglio 2013)

Sessione ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	COPPOLA Michele	MAGLIANO Silvio
ALUNNO Guido Maria	CUNTRÒ Gioacchino	MARRONE Maurizio
AMBROGIO Paola	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
APPENDINO Chiara	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
ARALDI Andrea	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTOLA Vittorio	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
CARBONERO Roberto	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LEVI Marta	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LEVI-MONTALCINI Piera	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	LIARDO Enzo	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: MORETTI Gabriele - SBRIGLIO Giuseppe - TROIANO Dario.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni di concerto con l'Assessore Braccialarghe, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte di soggiorno.

Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La Città di Torino è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come mostrano i dati sulle presenze nei musei, alle mostre ed alle iniziative a Torino nel mese di dicembre 2012; si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative culturali volte ad aumentare la propria attrattività turistica.

I pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni oltre i 2,5 milioni, e si valuta che una così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi pubblici nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie.

Il D.Lgs. 23/2011, al comma 3 del citato articolo 4, prevedeva inoltre l'emanazione di un regolamento governativo che dettasse la disciplina generale di attuazione dell'imposta "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" (termine scaduto il 6 giugno 2011).

Si prende atto che il suddetto regolamento governativo non è stato ancora emanato e che pertanto è possibile - ai sensi dello stesso comma 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 - procedere non soltanto all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, ma anche delle relative modifiche.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n. 349) con decorrenza dal 2 aprile 2012.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2012 (mecc. 2012 05543/013) è stata individuata la composizione del Tavolo Tecnico, istituito con l'articolo 12 del vigente Regolamento n. 349, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

Il suddetto Tavolo Tecnico, composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è stato appositamente convocato in data

3 dicembre 2012 con nota prot. n. 20979 del 22 novembre 2012.

Dal verbale agli atti, trasmesso per condivisione a tutti i partecipanti, sono emerse esigenze di revisione della normativa regolamentare, nonché necessità di approfondimenti demandati alla composizione ristretta del Tavolo Tecnico, che si è appositamente riunita in data 13 dicembre 2012, riferendo gli esiti dei lavori al Tavolo nella sua composizione allargata.

Anzitutto, i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno evidenziato la richiesta di riconoscimento di un rimborso delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso mediante carte di credito e bancomat.

Si ritiene che sia conforme a ragionevolezza riconoscere ai gestori una compartecipazione alle spese gestionali ed alle spese per le commissioni bancarie effettivamente versate, previa rendicontazione.

Le modalità e la misura di tali rimborsi saranno oggetto di specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Poiché la mancata registrazione ed il mancato inserimento dei dati da parte degli esercenti nel software gestionale comporta un notevole aggravio di lavoro a carico degli Uffici Comunali e della SORIS, si propone di rendere obbligatoria la registrazione e di incentivare la modalità telematica di trasmissione delle comunicazioni, esplicitando come aggiuntiva e facoltativa la trasmissione cartacea prevista dal comma 1 dell'articolo 5, che potrà essere alternativa alla trasmissione telematica solamente se corredata da tutti i dati obbligatori previsti dalla modulistica.

Per quanto concerne la misura dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento, considerata l'esigua percentuale di paganti rispetto al totale dei soggetti ad imposta in determinati tipi di strutture, si propone l'estensione dei giorni di applicazione dell'imposta da un massimo di quattro ad un massimo di sette giorni consecutivi per periodi di pagamento (trimestre) nelle tipologie di strutture in cui risulta più evidente l'anomalia, quali alberghi residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence, campeggi ed ostelli, affittacamere ed immobili occasionalmente usati a fini ricettivi disciplinati dalla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

A compensazione dell'aggravio, si propone di estendere l'esenzione, attualmente ammessa dal Regolamento esclusivamente in favore degli studenti universitari fuori sede "che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte" (articolo 3, comma 4), anche a tutti gli studenti universitari fuori sede che alloggiano in strutture ricettive della città, con i relativi docenti accompagnatori. In ogni caso, sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti a carico delle strutture ricettive (articolo 3, comma 4, come novellato).

A completamento dell'impianto normativo regolamentare, considerata la tassatività delle fattispecie esentabili dall'imposta, si propone di annoverare espressamente i dipendenti alloggiati presso le rispettive strutture datoriali (articolo 3, comma 7).

Analogamente, a proposito dell'esenzione già prevista dall'articolo 3, comma 2, per gli autisti-accompagnatori turistici, si propone l'eliminazione della limitazione dell'esenzione ai soli

gruppi organizzati dalle "agenzie di viaggio e turismo", al fine di ricomprendere nell'esenzione degli autisti-accompagnatori anche gli altri gruppi organizzati, quali ad esempio i CRAL; l'esenzione continuerà comunque ad essere ristretta ai soli autisti di pullman e ad un solo accompagnatore turistico ogni venti partecipanti (articolo 3, comma 2).

Inoltre, considerato che occorre chiarire la soggezione all'imposta di soggiorno anche per gli ospiti che pernottano nelle strutture con arrivo dopo la mezzanotte, nonché per la generalità di tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, si propone di rendere conforme la definizione di "Soggetto passivo" contenuta nell'articolo 2 del Regolamento alla definizione data dallo stesso Legislatore al comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011.

Infine, con specifico riguardo alle fattispecie rilevanti ai fini sanzionatori, previste esplicitamente nella disciplina regolamentare, occorre disciplinare anche le ipotesi dell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti gestori, esplicitando all'articolo 8 (comma 4) l'applicazione - in tali casi - della sanzione da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi della quale viene demandata alla Giunta Comunale l'eventuale definizione di un diverso importo del pagamento in misura ridotta (ex articolo 16 sostituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008).

Alle stesse sanzioni saranno soggetti, inoltre, anche coloro che si rifiutino di pagare l'imposta di soggiorno e di dichiarare per iscritto l'inadempienza (articolo 8, comma 3), nonché i gestori che omettano di comunicare alla Città le inadempienze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, e dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, all'uopo novellati.

Infine, con la modifica dell'articolo 10, comma 3, si propone di omologare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie (n. 267) della Città, con specifico riferimento all'entità del rimborso minimo. Con la modifica dell'articolo 6, comma 2, si rammenta l'obbligo, già prescritto dalla normativa statale (D.Lgs. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161) di conservazione quinquennale della documentazione probatoria valida ai fini dell'avvenuto adempimento degli obblighi tributari (versamenti), in relazione alla tempistica utile per effettuare gli eventuali accertamenti d'ufficio.

In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) la presente proposta di regolamento è stata inviata all'organo di revisione per il parere di competenza, che in data 11 settembre 2013 ha espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare, che si allega (all. 10 - n.).

In ottemperanza agli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento il presente provvedimento è stato trasmesso in data 23 luglio 2013 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, con il seguente esito:

- le Circoscrizioni 2, 3, 5, 6, 8, 10 hanno espresso parere favorevole, che si allega (all. 3-8 nn.);

- le Circoscrizioni 1, 4, 7, non hanno espresso parere;
 - la Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole "condizionato ad un contestuale potenziamento dell'offerta di servizi o facilitazioni al turista", che si allega (all. 9 - n.).
- Si ritiene di accogliere tali osservazioni, che sono peraltro già implicite nel disposto normativo del legislatore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegate alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di dare atto che il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012" (all. 2 - n.);
- 4) di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta sia ai turisti sia ai gestori delle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- 5) di dare mandato alla Direzione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico per gli adempimenti connessi all'applicazione e gestione dell'entrata ed alla Direzione Centrale Cultura ed Educazione della Città per gli adempimenti relativi alla adeguata comunicazione di cui al punto 4);
- 6) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE E PATRIMONIO
F.to Passoni

L'ASSESSORE ALLA CULTURA,
TURISMO E PROMOZIONE CITTA'
F.to Braccialarghe

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE FINANZIARIA -
IMPOSTA DI SOGGIORNO
F.to Lorenzelli

IL DIRIGENTE SERVIZIO
PROMOZIONE DELLA CITTA' E
TURISMO
F.to Soncini

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Coppola Michele, Magliano Silvio, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio

PRESENTI 32

VOTANTI 25

ASTENUTI 7:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
